

STATUTO FIE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1 Denominazione, sede, durata

1.1 È costituita una Associazione di promozione sociale denominata "Federazione Italiana Epilessie", siglabile "FIE", ai sensi della normativa di riferimento e nel rispetto del Codice Civile.

1.2 La FIE ha sede legale a Milano in via Fontana, 11. L'eventuale variazione della sede legale, purché non venga trasferita fuori dal territorio del comune di Milano e fatta salva la relativa approvazione dall'organo sociale competente, deve essere tempestivamente comunicata ai Registri presso i quali la FIE è iscritta.

1.3 La FIE ha durata illimitata.

Art. 2 Principi fondativi

La FIE non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi di democrazia, di solidarietà e partecipazione sociale, e sulla attività di volontariato.

Art. 3 Finalità Perseguite

La FIE, coerentemente con le previsioni di legge, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, scopo della FIE è di operare a favore delle persone con epilessia e sindromi correlate.

Art. 4 Attività di interesse generale svolte da FIE

4.1 Per la realizzazione delle finalità prefissate all'articolo precedente, la FIE svolge attività di interesse generale, anche attraverso il coordinamento ed il supporto dei propri associati e delle Associazioni a essa aderenti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

4.2 Tali attività possono ricondursi alle seguenti categorie considerate dall'art. 5 del codice del terzo settore:

- a) interventi, servizi e prestazioni di inserimento e integrazione sociale menzionati all'art. 8, comma 1, lettere a, b, d, f, g, della legge n. 104/1992;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) attività di sostegno e incentivazione alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale che essa stessa svolge o che sono intraprese dalle associazioni ad essa aderenti o da altre associazioni attive nell'ambito delle epilessie;
- e) servizi strumentali a enti del Terzo settore, *in primis* quelli ad essa associati;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone affette da epilessie e dei loro familiari e caregivers; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale;

4.3 L'azione della FIE potrà riguardare in particolare sia il sostegno ad affrontare le conseguenze della malattia a livello personale, affettivo, familiare e lavorativo, sia la promozione, anche in collaborazione con le associazioni mediche di riferimento, di attività di ricerca atte a favorire la conoscenza e la terapia dell'epilessia.

4.4 In modo particolare, la FIE si propone di

- a) promuovere, coordinare ed indirizzare ogni iniziativa diretta alla ricerca scientifica nonché all'assistenza, cura, riabilitazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti con epilessia;
- b) mantenere rapporti con le Associazioni di riferimento, anche mediche, Istituzioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali ai fini del conseguimento degli obiettivi statutari;
- c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici; promuovere congressi, convegni, riunioni, conferenze scientifiche e/o divulgative sull'argomento;
- d) partecipare all'attuazione dei programmi in campo sanitario e socio-assistenziale predisposti dalle Istituzioni;
- e) promuovere le iniziative più opportune per l'orientamento, formazione, qualificazione professionale dei soggetti con epilessia, ai fini dell'inserimento in attività lavorativa;
- f) promuovere le iniziative più opportune per agevolare l'inserimento dei soggetti con epilessia nella scuola e nella società;
- g) proporre e/o collaborare con le Istituzioni per la promozione di leggi, regolamenti, disposizioni e provvedimenti a favore dei soggetti con epilessia e le loro famiglie;
- h) svolgere le attività di volontariato in modo libero e gratuito mediante strutture proprie e/o altrui;
- i) sviluppare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) effettuare prestazioni di servizi convenzionati;
- k) istituire sedi secondarie e/o operative;
- l) promuovere ogni iniziativa ed attività compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e nei limiti stabiliti dalla legge, comunque finalizzate al reperimento delle risorse economiche per il raggiungimento dello scopo associativo;
- m) l'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previste dal presente Statuto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - CESSAZIONE

Art. 5 Ammissione

5.1 Sono Soci fondatori i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

5.2 Possono diventare Soci ordinari, gli organismi liberamente costituiti, senza fini di lucro e fondati su principi solidaristici, che si basano sull'attività personale dei loro aderenti, spontanea e gratuita, che abbiano la forma di Associazioni di Promozione Sociale, o che siano costituiti quali Enti del Terzo Settore in altra forma riconosciuta dal codice del terzo

settore o che siano comunque enti senza scopo di lucro, nonché le persone fisiche, che hanno inoltrato una domanda scritta di ammissione alla FIE, accolta dal Consiglio Direttivo con deliberazione comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, e si impegnano a rispettare le norme e i regolamenti eventualmente adottati a norma del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

5.3 L'ammissione è deliberata dall'organo direttivo, al ricorrere delle condizioni più sottoindicate, che non hanno carattere discriminatorio né economico.

5.4 Per essere ammessi a Soci occorre avere, inoltre, i seguenti requisiti:

- a) non svolgere, comunque, attività in contrasto con gli scopi del presente Statuto e, in caso di enti, che l'attività istituzionale e associativa non sia in contrasto con gli scopi del presente Statuto;
- b) essere dediti e operare in modo gratuito a favore della comunità delle persone con epilessie, delle persone con epilessie, loro famiglie e caregivers in ambiti e modi coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dalla FIE.

5.5 Il numero degli enti associati alla FIE che non hanno statuto di APS non può comunque essere superiore alla metà del numero delle APS associate alla Federazione, in osservanza al limite previsto dalla normativa applicabile.

5.6 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

5.7 La qualità di Socio della FIE si acquista in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo con decorrenza dalla data della delibera fatto salvo quanto disposto al successivo art. 6.1, b) riguardo all'esercizio del diritto di voto.

5.8 Salvo quanto previsto al successivo punto 6.4, ciascun Socio conserva piena autonomia decisionale, gestionale, finanziaria e d'azione per le quali la FIE non è in alcun modo responsabile.

5.9 L'associazione ha le seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari: quegli organismi e persone fisiche che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo; essi versano annualmente un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea.
- b) Soci onorari: organismi e persone fisiche che, con elargizioni eccezionali o con rilevante contributo culturale e/o scientifico e/o di opere e/o di prestazioni hanno positivamente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

questa nomina è di competenza del Consiglio Direttivo su proposta scritta e motivata di qualsiasi Socio, anche Onorario o del Consiglio Direttivo ed è soggetta a ratifica dell'Assemblea ordinaria; i soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

Art. 6 Diritti e obblighi dei soci

6.1 Tutti i soci hanno uguali diritti. In particolare, hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- b) votare e accedere alle cariche associative, se in regola con il versamento della quota associativa se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati con la precisazione che gli enti associati non possono presentare più di due candidati alle cariche associative;
- c) essere prontamente informati sulle iniziative deliberate ed attuate;

d) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6.2 Ad ogni Socio è attribuito un solo voto.

6.3 L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

6.4 Tutti i soci, salvo comprovata ed oggettiva impossibilità eccepita dall'interessato, devono dare esecuzione alle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo in particolar modo a quelle relative ad iniziative da svolgersi su tutto il territorio nazionale o di interesse sovra territoriale.

6.5 Il Socio che ha contribuito economicamente ad una convocazione, attività o iniziativa promossa dalla FIE, non può pretendere da quest'ultima nessun rimborso.

6.6 Nel caso in cui un Socio intenda realizzare progetti o azioni in collaborazione con altri Soci, deve preventivamente informare il Consiglio Direttivo.

6.7 Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 Cessazione.

7.1 La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, inviato in forma scritta sede della FIE. Esso è privo di oneri ed acquista efficacia con la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo; l'esercizio del diritto di recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa versata;

b) per scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione federata o decesso del socio persona fisica;

c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e determinata dalle seguenti motivazioni:

1. comportamento incompatibile con le finalità della FIE;

2. mancato versamento di almeno due quote associative, trascorsi due mesi dal sollecito;

3. perdita dei requisiti di ammissione;

4. persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o delle delibere del Consiglio Direttivo.

7.2 Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto c) deve essere preventivamente informato tramite comunicazione scritta e ha diritto di replica avanti al Consiglio Direttivo. In caso di conferma del provvedimento, il socio destinatario dello stesso, potrà presentare istanza al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi dell'art. 16.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 8 Attività di volontariato

8.1 Alle persone che prestano attività di volontariato a favore di FIE possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario

8.2 La FIE, ove richiesto dalla legge, assicura i propri volontari che prestano attività per l'associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8.3 I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

8.4 La FIE iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività a favore della Federazione in modo non occasionale

8.5 Più in generale, la FIE si assume, nei confronti dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dalle disposizioni inderogabili di legge, e risponde di tali obblighi.

TITOLO IV **ORGANI SOCIALI**

Art. 9. Organi sociali

9.1 Sono organi della FIE:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La/il Presidente
- d) La/il Vicepresidente
- e) La/il Segretario/a, ove nominato
- f) Il Collegio dei Probiviri, ove nominato
- g) L'Organo di Controllo, ove nominato
- h) Il Revisore dei Conti, ove nominato

9.2 Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai membri del consiglio possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 Convocazione

10.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della FIE e può essere ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.

10.2 L'Assemblea dei Soci è composta dagli Associati persone fisiche e da un rappresentante di ciascun ente associato dallo stesso debitamente nominato, o da un loro delegato.

10.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, nei casi previsti dallo Statuto, anche per il tramite di ausili telematici; la convocazione deve essere inviata, in forma scritta, alla sede dei Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

10.4 Essa può essere convocata anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e deve, inoltre, essere convocata allorché ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

10.5 Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci in conformità con quanto previsto al superiore punto 10.2 o da altro Socio. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea dei Soci più di un altro Socio.

10.6 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione nei seguenti casi:

- a) per effetto di apposita delibera del Consiglio Direttivo adeguatamente motivata;
- b) in situazioni in cui siano vietate dalle norme in quel momento applicabili, le riunioni in presenza nell'intero territorio nazionale o nel luogo di sede della FIE o, ancora, in situazioni in cui sia limitata dalle norme applicabili la circolazione verso il luogo di sede

della FIE a persone in provenienza da altre parti del territorio nazionale;

- c) in situazioni in cui sia comunque sconsigliata la riunione in presenza o lo spostamento sul territorio nazionale.

10.7 In tutti i casi in cui, a prescindere dalle motivazioni, l'Assemblea dei Soci si svolga, anche non unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione, deve sempre essere assicurato il ricorrere delle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito alla/al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo dove è presente la/il Presidente della riunione.

10.8 La partecipazione dei soci all'Assemblea che si svolga in presenza può essere consentita anche tramite mezzi di telecomunicazione su domanda del socio interessato. FIE in tal caso ha l'onere di predisporre delle modalità di interazione telematica, definite dalla/dal Presidente con l'assenso del Consiglio Direttivo, il cui utilizzo non comporti oneri economici per i singoli soci, restando inteso, tuttavia, che è onere del singolo socio che intende avvalersi di tale modalità di partecipazione all'Assemblea di dotarsi di accesso al sistema di interazione telematica definito da FIE, idoneo ad assicurare il ricorrere delle condizioni di cui ai superiori punti a), b) e c).

10.9 Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 Compiti e maggioranze

11.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera sui seguenti oggetti di sua competenza esclusiva, in conformità con quanto previsto dalla legge:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Revisore dei Conti);
- c) approva il bilancio, entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o nel più breve termine previsto da disposizioni inderogabili;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- i) nomina il Collegio dei Probiviri.

In relazione a quanto previsto alla lettera a) del precedente punto, l'Assemblea in particolare: elegge il Consiglio Direttivo scegliendolo tra i nominativi proposti dai Soci.

11.2 L'assemblea dei soci, inoltre, delibera sui seguenti oggetti, in forza di attribuzione statutaria:

- a) approva la relazione sulla gestione entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;

- b) delibera la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- c) propone e approva le linee programmatiche della FIE;
- d) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione ivi compresi i limiti dei rimborsi spese per i volontari e per i membri del Consiglio Direttivo;
- e) indica i criteri per l'attuazione degli obiettivi fissati nel presente Statuto.

11.3 L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

11.4 L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita quando sia presente la metà degli associati.

11.5 L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- a) delibera in ordine alle modifiche dello Statuto, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- b) approva l'eventuale regolamento generale e le sue modifiche, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- c) delibera in ordine allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

TITOLO VI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 Convocazione – Delibere – Maggioranze

12.1 Il Consiglio Direttivo, che è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del codice del terzo settore, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, ivi compreso il Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati che siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti o con regolamento della stessa associazione approvato dall'Assemblea o da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

12.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione della/del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;

12.3 La convocazione deve essere in forma scritta anche per il tramite di ausili telematici, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione e deve essere inviata alla sede dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita fatti salvi motivi di urgenza e in assenza di opposizione da parte dei Consiglieri.

12.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente, anche in video e/o audio conferenza, la metà dei Consiglieri.

12.5 Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

12.6 Nel caso in cui le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche solo per uno dei componenti per audio conferenza o videoconferenza, esse si devono ritenere valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova la/il Presidente. A parità di voti prevale la decisione della/del Presidente.

12.7 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo della FIE. I suoi compiti sono i seguenti:

- a) elegge la/il Presidente;
- b) elegge tra i suoi membri, su proposta della/del Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Segretario/a;
- c) delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- d) redige il bilancio consuntivo annuale nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci;
- e) propone all'Assemblea l'importo annuale delle quote associative dovute dai Soci;
- f) redige gli eventuali Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) nel caso di soci diversi da persone fisiche, ne accerta la cessata attività e lo scioglimento e vigila sul permanere dei requisiti necessari per l'appartenenza alla FIE;
- h) vigila sull'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e controlla l'adempimento delle deliberazioni emanate.
- i) Delibera l'eventuale nomina della/del Presidente Onorario e dell'eventuale Comitato Scientifico
- j) gestisce le scritture contabili nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. 117/2017
- k) delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

12.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto, il Presidente Onorario e coloro che il Consiglio Direttivo ritenga di invitare.

12.9 I componenti del Consiglio Direttivo, in quanto amministratori della Federazione ai sensi dell'art. 26 del codice del terzo settore, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro unico nazionale del terzo settore, una volta questo entrato in funzione. La richiesta di iscrizione dovrà indicare per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza e se sia limitato il relativo potere di rappresentanza. Di tale limitazione dovrà essere fatta espressa menzione nelle rispettive iscrizioni nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a fini di opponibilità ai terzi.

TITOLO VII

LA/IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 La/Il Presidente

La/Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci. Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- b) può agire e resistere avanti all'autorità giudiziaria, amministrativa, arbitrale e di mediazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è comunque autorizzato a procedere, anche senza autorizzazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella riunione immediatamente successiva;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- d) propone eventualmente all'Assemblea dei Soci, il Revisore dei Conti che deve essere persona estranea alla FIE; il Revisore dei Conti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- e) redige una relazione sull'attività svolta dall'Associazione, da sottoporre all'Assemblea

- in sede di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
- f) La/Il Presidente, con firma libera, e/o con firma congiunta con la/il Segretaria/o, è investita/o della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione della FIE, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere a operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, emissione di assegni sui conti correnti intestati alla FIE.
 - g) Resta fissato in cinquemila euro il limite oltre il quale nessuno può procedere in assenza di conforme parere del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII LA/IL VICE PRESIDENTE

Art. 14 La/Il Vice Presidente

La/Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO IX LA/IL SEGRETARIA/O

Art. 15 La/Il Segretaria/o

15.1 La/Il Segretaria/o compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i relativi verbali, controlla e controfirma gli atti ufficiali della FIE.

Con firma congiunta a quella della/del Presidente, è investita/o della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione della FIE, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, emissione di assegni sui conti correnti intestati alla FIE.

15.2 Resta fissato in cinquemila euro il limite oltre il quale nessuno può procedere in assenza di conforme parere del Consiglio Direttivo.

TITOLO X IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea. Esso ha il compito di dirimere le controversie tra i Soci e tra questi e la FIE.

TITOLO XI L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17 L'Organo di Controllo

Ove ricorrano i presupposti dell'obbligo previsto dall'art. 30 del codice del terzo settore, FIE istituisce un Organo di Controllo, con delibera di istituzione assunta dall'assemblea, nella quale sono stabilite la dimensione monocratica o collegiale dell'Organo. La composizione dell'organo è definita con una separata deliberazione dell'assemblea, sulla base di candidature presentate dal Consiglio Direttivo o dagli associati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

TITOLO XII IL REVISORE DEI CONTI

Art. 18 Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, ove nominato, ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa. Detta relazione verrà portata a conoscenza di tutti i Soci, dal Presidente.

Il Revisore dei Conti è nominato obbligatoriamente ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del codice del terzo settore.

TITOLO XIII PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 19 Patrimonio, fondi e loro impiego, compresa la destinazione degli avanzi di gestione

19.1 La FIE ha proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) dagli avanzi netti di gestione
- b) dal complesso dei beni mobili ed immobili che diverranno proprietà di FIE;
- c) da titoli pubblici e privati;
- d) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

19.2 Le entrate della FIE sono costituite da:

- a) quote annuali dei Soci nella misura determinata annualmente dalla Assemblea dei Soci;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o programmi;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dei privati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) entrate derivanti da attività commerciali.
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

19.3 Il patrimonio di FIE, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel suo Statuto.

19.4 Nel conformarsi alle previsioni imperative della legislazione nazionale sul terzo settore, il presente Statuto conferma, in conformità con lo spirito della sua precedente versione, la scelta di FIE di realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

19.5 I proventi delle attività di FIE non possono, in nessun caso, essere divisi, neppure in forme indirette, fra gli associati, ivi compresi i soci fondatori, collaboratori ed eventuali lavoratori (fermi restando in tal caso gli obblighi di legge nei loro confronti), amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Tale divieto si applica ad utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

19.6 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili e dunque vietate le operazioni menzionate all'art. 8, comma 3, del codice del terzo settore, cui si fa rinvio.

19.7 Un eventuale avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito a favore di attività statutariamente previste.

Art. 20 Esercizio sociale e Bilancio

20.1 L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, ogni anno, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il Bilancio per l'esercizio trascorso. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

20.3 Ove ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

20.4 Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, una volta istituito detto registro.

Art. 21 Bilancio Sociale e pubblicità degli emolumenti

21.1 Ove, in un determinato esercizio, la FIE abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, essa dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, una volta operativo, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo quanto previsto dall'art. 14 del codice del terzo settore e relative disposizioni integrative.

21.2 Ove, in un determinato esercizio, la FIE abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, essa dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del codice del terzo settore cui essa aderisca, gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

TITOLO XIV LIBRI SOCIALI

Art. 22 Libri sociali

22.1 L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

22.2 I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

22.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede sociale facendone espressa richiesta scritta al Presidente con un adeguato preavviso.

TITOLO XV SCIoglIMENTO E NORME FINALI

Art. 23 Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione viene deciso dall'Assemblea che delibera con il *quorum* previsto dall'art. 11.6 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della FIE sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, a fini di utilità sociale. La devoluzione è deliberata dall'Assemblea con deliberazione approvata con il *quorum* previsto dall'art. 11.6 dello Statuto, assunta al più tardi in occasione della sessione assembleare in cui è assunta la decisione di sciogliere la Federazione. La devoluzione produce effetto previo parere positivo, eventualmente reso tramite silenzio assenso, dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore competente per territorio, una volta divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'art. 45 del codice del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 24 Norme Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno se esistente, alla normativa di riferimento, al Codice civile e alle norme specifiche di settore.